



Federazione Italiana Sport Equestri

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Enrico Vitali

ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento **n. 15/2021** nei confronti di **Gabriella Bosco** e **Sanclimenti Sonia**.

A seguito della comunicazione, da parte della Segreteria O. d. G., a mezzo mail in data 27 luglio 2021, della segnalazione in data 22 luglio 2021, da parte del Direttore Sportivo Discipline non Olimpiche signor Duccio Bartalucci, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in data 4 luglio 2021 in occasione della gara regionale endurance IV tappa senior e under 14, tenutasi presso l'ASD Circolo Ippico Natalizi in Rocca di Papa, Velletri.

Mediante tale atto è stato denunciato che durante la suddetta gara il Presidente di Giuria Gabriella Bosco avrebbe fatto partecipare alla gara l'amazzone Sanclimenti Sonia nonostante quest'ultima non fosse in possesso del brevetto endurance e, per di più, l'amazzone, dopo l'eliminazione al primo cancello per metabolico/cuore alto del cavallo, avrebbe comunque terminato il giro e il percorso.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ha quindi aperto un procedimento nei confronti della Presidente di Giuria **Gabriella Bosco** e della tesserata **Sanclimenti Sonia**, fissando la pronuncia del provvedimento per il giorno 8 settembre 2021 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti.

Sono quindi pervenute nei termini le difese della sola tesserata Bosco.

^^^



Quanto alla partecipazione del binomio alla gara, la Presidente Bosco ammette di avere personalmente autorizzato l'amazzone alla partecipazione, pur in difetto del brevetto endurance, con riserva di comunicarle la possibilità di continuare alla fine del primo gito, in quanto le due categorie Debuttanti e CEN A erano coincidenti e di avere dimenticato di comunicare alla Segreteria di trascrivere la partecipazione della Sanclimenti solo nella categoria Debuttanti dopo la sua eliminazione per metabolico.

Dai documenti in atti, emerge che la Bosco ha ritenuto che la documentazione mostrata dalla Sanclimenti superasse la mancanza del brevetto non risultante nei data base, a suo avviso, solo per questioni di tempo.

In ordine invece alla effettuazione di un altro giro nonostante la eliminazione, la Bosco dichiara di avere accertato che il binomio, senza i segni distintivi di gara, avrebbe percorso solo un breve tratto del percorso di gara che coincide con il tragitto di rientro alla scuderia della Sanclimenti posta nelle immediate vicinanze: la circostanza è suffragata dalle dichiarazioni testimoniali allegate alla memoria difensiva della Bosco, tra le quali una, con natura confessoria, quella della stessa Sanclimenti.

In entrambi i casi è ravvisabile una responsabilità delle tesserate Bosco e Sanclimenti.

La prima non doveva consentire la partecipazione della Sanclimenti alla gara in assenza del brevetto nel data base e, in ogni caso, pur coincidendo i due percorsi, al termine doveva far precisare dalla Segreteria che il binomio aveva partecipato alla sola categoria Debuttanti e non alla CEN A.

La seconda, invece, pur rientrando presso la sua scuderia senza i segni distintivi di gara, doveva impedire la partecipazione del cavallo alla gara anche se



per un breve tratto, violando non solo le norme regolamentari ma ponendo a rischio la salute del cavallo che era stato eliminato per metabolico/cuore.

Ne deriva la sussistenza di responsabilità disciplinari in capo alla Bosco e alla Sanclimenti, anche se con gravità diverse, a sensi dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE.

La violazione della Bosco può infatti essere considerata fatto di lieve entità mentre è più grave la responsabilità della Sanclimenti anche perché, come detto, coinvolge l'incolumità del cavallo.

PQM

il Giudice Sportivo Nazionale, tenuto anche conto della collaborazione degli interessati e del trattamento sanzionatorio di situazioni analoghe:

- irroga alla tesserata GABRIELLA BOSCO la sanzione di cui all'art. 6.1 lettera b) del Regolamento di Giustizia FISE, della censura.
- irroga alla tesserata SONIA SANCLIMENTI la sanzione di cui all'art. 6.1 lettera d) del Regolamento di Giustizia FISE, della sospensione dall'attività agonistica per mesi uno.

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 8 settembre 2021

f.to Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Enrico Vitali